

# Gli avvocati LOIODICE e LAGROTTA chiedono al PREFETTO E AL MINISTERO LO SCIoglimento DEL CONSIGLIO

mercoledì 24 settembre 2008

OGGETTO: Comune di Tursi. Dimissioni nove consiglieri comunali in data 14 marzo 2008.

## RICHIESTA RINNOVAZIONE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Rif. Nota del Ministero a firma del Direttore Centrale Di Caprio del 10 settembre 2008 prot. n. 0009785.

Con riferimento all'oggetto ed in particolare a seguito dell'acquisizione della nota del Ministero, dalla quale si evince che non debba attivarsi la procedura di cui all'art. 141, comma 1, n. 2 del T.U.O.L.E.L., si formulano le seguenti osservazioni e richieste atteso che la stessa è frutto di un evidente travisamento dei fatti e delle conseguenze giuridiche derivanti in via indiretta e diretta dalle pronunce cautelari del Giudice Amministrativo intervenute nella fattispecie in oggetto.

Va rilevato, infatti, che proprio la situazione giuridica conseguente alle doppie pronunce cautelari intervenute determina l'obbligatorietà da parte di codesta Amministrazione di procedere all'esame dell'atto di dimissioni del 14 marzo 2008, in quanto sono venute meno le cause che ne minavano l'efficacia.

Come è noto le pronunce cautelari del Giudice Amministrativo determinano medio tempore, il medesimo effetto delle sentenze definitive.

Allo stato, pertanto, il decreto prefettizio di sospensione del Consiglio comunale è privo di efficacia giuridica, tant'è vero che l'Amministrazione comunale è in carica.

È Anche la deliberazione comunale di surroga del solo Santagata è priva di efficacia in quanto anche le sue dimissioni del 6 marzo 2008 non sono state considerate valide.

Qual sono le conseguenze amministrative di detta situazione ?

La conseguenza Ã che le dimissioni del 14 marzo 2008, che non erano state prese in considerazione in quanto il Prefetto aveva sospeso il Consiglio comunale sulla scorta delle dimissioni del 6 marzo, tornano, in virtÃ¹ delle summenzionate pronunce cautelari, ad esplicare il loro effetto dissolutorioÃ atteso che risultano sottoscritte da 9 consiglieri tutti in carica al momento della loro protocollazione.

Pertanto, qualora codesta AutoritÃ non procedesse alla delibazione delle dimissioni del 14 marzo 2008, allo stato degli atti, commetterebbe una grave omissione degli obblighi derivanti dall'ufficio.

Tali dimissioni, infatti, sono state inficiate nell'estrinsecazione dell'effetto dissolutorio proprio dall'intervenuta successiva surroga del Santagata del 15 marzo 2008 e dall'intervento prefettizio di sospensione del Consiglio comunale assunto, perÃ², sulla scorta della dimissioni del 6 marzo 2008.

La domanda da porre al Ministero ed alla quale dare una risposta avrebbe allora dovuto essere: quali sono le conseguenze derivanti dalle pronunce cautelari intervenute? Quali sono le conseguenze della sospensione sia dell'atto prefettizio che della deliberazione comunale di surroga ?

Dalla risposta del Ministero emerge un vizio logico-giuridico come se l'attivitÃ amministrativa e quella giurisdizionale vivessero ognuna per conto proprio e non vi fossero, invece, delle implicite interferenze tra loro.

Le pronunce del Giudice Amministrativo, invece, producono sia degli effetti diretti sia degli effetti consequenziali o indiretti. La differenza Ã che nel caso di inerzia nel primo caso le parti possono aggredire l'Amministrazione con un giudizio di ottemperanza nel secondo caso, invece, debbono agire in via diretta contro, a seconda dei casi, l'inerzia, il silenzio o il diniego.Ã Ã

Tornando al caso che ci occupa, la prima conseguenza amministrativa Ã che l'atto di dimissioni del 14 marzo 2008, sul quale l'AutoritÃ procedente allo scioglimento del Consiglio comunale non si Ã pronunciato, riacquisisce la potenzialitÃ dissolutoria in quanto sottoscritto in data 14 marzo 2008 da nove consiglieri in carica e non piÃ¹ da soli 8 consiglieri !

Va da sÃ©, infatti, che l'ordinanza cautelare concessa dal Consiglio di stato cristallizza il seguente assunto: nell'ipotesi in cui il risultato dello scioglimento del consiglio comunale non viene raggiunto per inefficacia di alcune delle dimissioni presentate non acquistano efficacia neppure le dimissioni che formalmente sarebbero state correttamente protocollate.

Dalle concluse fasi cautelari, che determinano medio tempore il medesimo effetto delle pronunce definitive, ne deriva che il Santagata non poteva essere surrogato ed il Consiglio comunale non poteva essere sciolto.

La situazione giuridica consequenziale a dette pronunce cautelari determina nell'evidenza l'obbligatorietÃ per codesta Amministrazione di procedere all'attivazione

del procedimento ex art. 141 del TUEL, avendo quest'ultima acquisito agli atti d'ufficio l'atto di dimissioni del 14 marzo 2008. Ã

Per quanto sia vero che, dinanzi al TAR Basilicata, pendono 2 ricorsi in attesa di definizione del merito, Ã" altrettanto vero che alcuno dei menzionati giudizi attiene all'atto di dimissioni del 14 marzo 2008.

In data 20 novembre 2008, infatti, il TAR deciderÃ nel merito sul ricorso proposto avverso l'atto di sospensione del Consiglio comunale (dimissioni del 6 marzo 2008) e sul ricorso proposto avverso la surroga del cons. Santagata.

Infatti le dimissioni formulate con unico atto autenticato e protocollato presso il Comune di Tursi in data 14 marzo 2008 non sono oggetto di cognizione in alcuno dei giudizi pendenti dinanzi al TAR e conclusi in sede cautelare con le note pronunce del Consiglio di Stato.

Quindi anche le summenzionate pronunce (come quelle cautelari) non determineranno alcun effetto diretto in merito all'atto di dimissioni del 14 marzo 2008.

Ne consegue che per quanto sostenuto oggi dal Ministero neppure dopo

le sentenze definitive vi sarebbe la possibilità di attivare il procedimento di scioglimento a seguito dell'atto di dimissioni del 14 marzo 2008 (!)

Il che, si converrà, appare del tutto privo di qualsiasi ragionevolezza.

In realtà codesta Amministrazione ha il dovere di attivarsi per lo scioglimento a seguito dell'atto di dimissioni del 14 marzo 2008 essendo venuto meno, proprio a seguito delle pronunce cautelari, le circostanze che ne impedivano l'estrinsecazione degli effetti.

Codesta Autorità non ha alcuna valida ragione giuridica per soprassedere dal pronunciarsi in merito all'atto di dimissioni del 14 marzo 2008. La decisione di "non decidere", infatti, provoca un grave vulnus in quanto determina un blocco procedimentale inammissibile ed illegittimo privando di tutela l'esercizio dell'azione politica estrinsecata e reiterata da ben 9 consiglieri comunali eletti.

L'inammissibile blocco procedimentale è tanto più grave perché proveniente da un'Autorità quale il Ministero dell'Interno e l'U.T.G. e non potrà che essere censurato a mezzo degli strumenti che l'ordinamento all'uopo ha predisposto, con tutte le conseguenze del caso.

Un'ultima notazione per il Ministero e l'U.T.G. ai quali si chiede solo di "leggere", con la "diligenza del buon padre di famiglia", la kafkiana situazione che determinerebbe l'assunto di non procedere all'attivazione del procedimento di scioglimento del Consiglio comunale.

La "verità" processuale relative alla conclusa fase cautelare determina, allo stato, che codesto U.T.G. (a seguire il ragionamento del TAR e del Consiglio di Stato) ha illegittimamente proceduto all'attivazione del procedimento di scioglimento del Consiglio comunale sulla scorta delle inidonee dimissioni del 6 marzo 2008; allo stesso modo (a seguire il ragionamento del Consiglio di Stato) il Comune ha illegittimamente proceduto alla surrogata del Santagata (adottata proprio per non consentire l'effetto dissolutivo derivante dalle dimissioni del 14 marzo 2008).

Qual è il quadro amministrativo che emerge dalla situazione rappresentata a seguito delle pronunce richiamate ?

Emerge nell'evidenza che il 14 marzo 2008 la metà<sup>1</sup> di consiglieri in carica si sono dimessi.

Può<sup>2</sup> codesta Amministrazione eludere ciò<sup>2</sup> ?

Ci si chiede, ancora, qualora vi fossero delle sentenze definitive codesta Amministrazione procederebbe o meno all'attivazione del procedimento di scioglimento?

E' noto che Pubblica Amministrazione ha il dovere di eseguire le pronunce del G.A. (sia quelle cautelari che definitive) e che tale esecuzione non deve essere solo fittizia ma esaustiva, estrinsecandosi anche in azioni ulteriori rispetto a quelle meramente consequenziali.

Per il Ministero, invece, l'unico effetto delle pronunce, anche quelle definitive, quale sarà ?

Certo l'effetto diretto potrà<sup>3</sup> essere solo che il Consiglio comunale non si scioglierà<sup>3</sup> ed il Santagata tornerà<sup>3</sup> in carica assieme, a questo punto, a tutti gli altri dimissionari.

E l'atto di dimissioni del 14 marzo 2008 ?

Le dimissioni sono o non sono immediatamente efficaci senza bisogno di presa d'atto una volta assunte al protocollo ?

Allo stato degli atti le uniche dimissioni valide ed efficaci, lo si ripete, sono proprio quelle del 14 marzo 2008 !

Con la presente istanza, pertanto, si chiede che le Autorità in indirizzo procedano ad un riesame della vicenda alla luce delle circostanze rappresentate e si pronuncino in maniera espressa sull'atto dissolutivo del 14 marzo 2008 onde consentire la tutela giudiziaria delle posizioni rappresentate.

In difetto di un formale riscontro si procederÃ ai sensi di legge anche a mezzo di apposito ricorso avverso l'inerzia di codesta Amministrazione.

Con i migliori saluti.

(prof.  
avv. Aldo Loiodice)

(avv. Ignazio Lagrotta)